Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 29 agosto 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1957, n. 741.

Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso le Facoltà di lettere e filosofia può essere istituito il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, distinto in due indirizzi: « Europeo » ed « Orientale ».

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo, sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

Nel diploma di laurea dovrà farsi esplicita menzione della lingua e letteratura a cui il laureato si è specialmente dedicato.

Art. 2.

L'indirizzo « Orientale » del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne potrà essere istituito solo presso quelle Facoltà le quali abbiano almeno quattro cattedre di ruolo assegnate a materie orientalistiche.

Art. 3.

La tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che nell'elenco delle lauree e dei diplomi viene inserita la « laurea in lingue e letterature straniere moderne ».

E' del pari integrata la tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nel senso che fra le lauree che possono rilasciarsi dalla Facoltà di lettere e filosofia è inserita quella di « Lingue e letterature straniere moderne ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Tabella contenente l'ordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.
Durata del corso: quattro anni.
Il corso di studi si distingue in due indirizzi: Europeo ed Orientale.

INDIRIZZO EUROPEO

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.

b) *Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri* 4, 5 e 6).

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
8) Lingue e letterature scandinave;
9) Lingua e letteratura russa;
10) Lingua e letteratura polacca;
11) Lingua e letteratura cecoslovacca;
12) Lingua e letteratura serbo-croata;
13) Lingua e letteratura slovena;
14) Lingua e letteratura bulgara;
15) Lingua e letteratura ungherese;

16) Lingua e letteratura neo-greca;
17) Lingua e letteratura albanese;
18) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa,
19) Filologia romanza;
20) Filologia germanica;
21) Filologia slava;
22) Filologia ugro-finnica;
23) Letteratura anglo-americana;
24) Letteratura ispano-americana;
25) Letteratura brasiliana;
26) Storia della lingua italiana;
27) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
28) Storia delle tradizioni popolari;
29) Storia dell'arte medioevale;
30) Storia della musica;
31) Storia del teatro e dello spettacolo;
32) Letteratura greca;
33) Lingua e letteratura latina medioevale;
34) Storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
35) Storia romana:
36) Storia greca;
37) Storia dell'Europa orientale;
38) Storia della filosofia;
39) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
40) Filosofia del linguaggio.

INDIRIZZO ORIENTALE

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
5) Una seconda lingua e letteratura dell'Asia o dell'Africa;
6) Un insegnamento storico-filologico orientale;
7) Storia medioevale (o storia e filologia bizantina);
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte medioevale (o dell'arte moderna, o dell'arte musulmana e copta, o dell'arte dell'India e dell'Asia centrale);
10) Geografia;

b) *Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6).*

1) Una lingua e letteratura straniera moderna europea;
2) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna europea;
3) Letteratura greca;
4) Storia greca;
5) Storia delle religioni;
6) Storia della filosofia;
7) Etnologia;
8) Africanistica;
9) Islamistica;
10) Egittologia;
11) Assiriologia e archeologia orientale;
12) Storia orientale antica;
13) Storia religiosa dell'Ordine cristiano;
14) Storia del Cristianesimo;
15) Storia e geografia dell'Asia orientale;
16) Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;
17) Filologia semitica;
18) Filologia iranica;
19) Filologia e antichità libico-berbere;
20) Ebraico;
21) Epigrafia semitica;
22) Storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
23) Lingua e letteratura copta;
24) Lingue non semitiche dell'Africa Orientale;
25) Lingua e letteratura araba;
26) Dialetti arabi;
27) Lingua e letteratura armena;
28) Lingua e letteratura persiana;
29) Lingua e letteratura siriaca;
30) Lingua e letteratura turca;
31) Lingua e letteratura giapponese;
32) Lingua e letteratura cinese;
33) Indologia;
34) Lingue arie moderne dell'India (indostano e bengalico);
35) Storia dell'arte medioevale;
36) Storia dell'arte moderna;
37) Storia dell'arte musulmana e copta;
38) Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
39) Storia medioevale;
40) Storia e filologia bizantina.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Nelle Facoltà dove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente.

Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi aprovato dal preside.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

LEGGE 31 luglio 1957, n. 742.

Costituzione di un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito in Udine un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nella Provincia.

Scopo di esso è la concessione di finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende industriali in provincia di Udine ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle ivi esistenti al fine di porre in valore risorse e possibilità di lavoro locali.

Art. 2.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto è di lire 1.340.000.000 da conferirsi per lire 1 miliardo, dallo Stato e per lire 340 milioni complessivamente, dalla Cassa di risparmio di Udine, dalla Banca cattolica del Veneto, dalla Banca del Friuli, dalla Banca popolare cooperativa udinese, dalla Banca popolare cooperativa di Pordenone e dalla Cassa San Giuseppe di Pordenone.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con ulteriori apporti sia da parte di enti, sia da parte di istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle ri-

spettive disposizioni legislative e statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto trarrà gli ulteriori mezzi necessari per la concessione del credito dalle stesse fonti e con le stesse modalità previste per gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Al pari dei predetti Istituti regionali, l'Istituto potrà compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) le operazioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto potrà compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, le stesse operazioni che vengono effettuate dagli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie creati ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 5.

A garanzia delle operazioni di cui all'articolo precedente, l'Istituto potrà convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 6.

L'Istituto esercita il credito valendosi degli uffici e delle filiali degli istituti di credito partecipanti.

Art. 7

Alle operazioni effettuate dall'Istituto a favore delle medie e piccole imprese industriali nonchè ai provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni medesime sono estese le agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Agli atti di costituzione dell'Istituto ed a quelli riguardanti le successive modificazioni sono estese le agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603.

Art. 8.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

Art. 9.

L'ordinamento e l'attività dell'Istituto saranno disciplinati dallo statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio.

Detto statuto stabilirà la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto in modo da attribuirne la partecipazione per un terzo allo Stato, per un terzo alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Udine e per un terzo agli Istituti partecipanti.

Art. 10.

L'onere di un miliardo di lire relativo al conferimento di cui al precedente art. 2, primo comma, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 517 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — ANDREOTTI — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 1° agosto 1957, n. 743.

Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere *alla concessione di contributi in misura non* superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento delle cliniche universitarie e degli ospedali clinicizzati ai sensi degli articoli 27 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma si provvede attingendo *pro quota* agli apporti dello Stato e degli Enti interessati.

Detti Enti, per fronteggiare le quote a loro carico, possono provvedere alla stipulazione di mutui: l'ammortamento, per capitale ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato, sui mutui previsti dal precedente art. 1.

Gli enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato, ai sensi del comma precedente, sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

Alla esecuzione dei lavori provvedono gli Enti interessati con l'osservanza delle norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

Le eventuali convenzioni che si rendesse necessario stipulare fra i vari Enti interessati per stabilire le modalità di erogazione delle somme e per disciplinare quanto altro non contemplato dalla presente legge o da convenzioni esistenti saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per la pubblica istruzione, sarà approvato il programma delle opere da eseguire in applicazione della presente legge.

Art 5.

La somma prevista dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 1.200.000.000 nell'esercizio 1958-59 e di lire di 1.100.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.

All'onere di lire 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO — TOGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 agosto 1957, n. 744.

Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio o che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove abbiano riportato, in detti anni, una qualifica non inferiore a « valente ». Per gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso è sufficiente aver prestato servizio, con una qualifica non inferiore a « valente », nell'anno scolastico 1956-57.

Conseguiranno parimenti la stabilità gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento della durata prevista al primo comma.

Art. 2.

Gli insegnanti in possesso di abilitazione diversa o parziale rispetto all'insegnamento impartito, compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, devono essere adibiti, appena se ne presenti la possibilità, ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto.

Art. 3.

Agli insegnanti di cui all'art 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'art. 3, commi quarto e quinto, della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto sono utilizzati su conforme parere della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio.

Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o su loro domanda, in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre Provincie. nella domanda potranno essere indicate non più di tre Provincie.

Art. 4.

Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo.

Art. 5.

Nei concorsi a cattedre successivi alla entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso cui partecipano. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione.

Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dal ruolo ordinario saranno aggiunte al contingente del concorso riservato.

Art. 6.

Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non è consentita la riassunzione nei ruoli stessi.

Decadono dalla stabilità nell'incarico coloro per i quali sopravvengano motivi di inidoneità fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al n. 3) e seguenti dell'art. 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonchè coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a « valente ».

Art 7.

Per gli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art 8.

Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche agli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei Conservatori di musica, nei licei artistici, negli Istituti e nelle scuole di arte e nella Scuola militare « Nunziatella » di Napoli.

Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'art. 1 quelli che siano stati compresi in terne, o dichiarati idonei, oppure che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia od in materia affine nello stesso tipo d'Istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a « ottimo » per il periodo previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

In particolare, gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perchè soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono utilizzati nello stesso istituto finchè perdura tale indisponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini, o presso altri istituti dello stesso grado o di grado inferiore in posti di insegnamento di materie identiche o affini.

L'affinità fra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli capi di istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 745.

Sostituzione dell'art. 4 dello statuto organico del Museo storico dei granatieri di Sardegna.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito il vigente art. 4 dello statuto organico del Museo storico dei granatieri di Sardegna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 746.

Erezione in ente morale della « Casa San Giuseppe », con sede in Nuoro.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa San Giuseppe », con sede in Nuoro, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 49. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 747.

Fusione in un unico ente, con la denominazione di « Conservatorio di N. S. del Rifugio e delle Figlie di San Bernardo » delle Opere pie Conservatorio delle Figlie di San Bernardo e Conservatorio di N. S. del Rifugio, entrambe con sede in Genova.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie Conservatorio delle Figlie di San Bernardo e Conservatorio di N. S. del Rifugio, entrambe con sede in Genova, sono state fuse in un unico ente che assume la denominazione di « Conservatorio di N. S. del Rifugio e delle Figlie di San Bernardo » e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 748.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Rita da Cascia, in località Vicci del comune di La Spezia.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 8 maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Rita da Cascia, in località Vicci del comune di La Spezia e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 65. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 749.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Neve, in frazione Gombio del comune di Polaveno (Brescia).

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 3 agosto 1956, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Neve, in frazione Gombio del comune di Polaveno (Brescia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 66. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 750.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Antermoia del comune di San Martino in Badia (Bolzano).

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 27 dicembre 1949, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Antermoia del comune di San Martino in Badia (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 67. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957.

Restituzione del dazio e degli altri diritti di confine su alcuni prodotti esportati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, nonchè le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 20 agosto 1954;

Visto il proprio decreto 19 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1955;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 31 luglio 1956;

Riconosciuta la opportunità, allo scopo di favorire la esportazione di alcuni prodotti nazionali, di estendere ad altri prodotti prima non considerati la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota di restituzione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, alla esportazione delle spolette tipo PD-M51-A5 (contratto DA-91-557-EUC-139), estesa col decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956, alla esportazione delle spolette tipo PD-M51-A5 con booster M21 A4 (contratto DA-91-516-EUC-516) e tipo MTSQ-M501-A1 (contratto DA-91-516-EUC-516), è altresì estesa ai sottoindicati tipi di spolette:

spoletta MTSQ-M500-A1 (contratto DA-91-516-EUC-592),

spoletta MTSQ-M501-A1 (contratto DA-91-516-EUC-592).

Art. 2.

Alle parti di ricambio per armi da guerra e materiali di artiglieria (contratto DA-91-557-EUC-159) è concessa la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine, prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, nella misura del 0,90 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1957

GRONCHI

ANDREOTTI — CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1957
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 76. — BENNATI

(5051)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957.

Nomina del gen. medico prof. dott. Guido Ferri a presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il quadriennio 1957-1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n 578;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1953, col quale l'on. dott. Mario Longhena è stato nominato presidente generale della detta Associazione per il quadriennio 15 luglio 1953-14 luglio 1957;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

Il gen. medico prof. dott. Guido Ferri è nominato presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il quadriennio 1957-1961, con decorrenza dal 10 agosto 1957

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1957
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 22. — CESSARI

(5072)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio cooperativo di produzione e consumo », con sede in Varazze (Savona), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze emerse dalla revisione ordinaria effettuata sull'attività della Società cooperativa « Consorzio cooperativo di produzione e consumo », con sede in Varazze (Savona);

Vista l'istanza in data 24 maggio 1957, con la quale i liquidatori eletti dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Ente suddetto chiedono che lo stesso venga posto in liquidazione coatta amministrativa;

Udito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Consorzio cooperativo di produzione e consumo », con sede in Varazze (Savona), costituita con atto 26 gennaio 1918 del notaio Carlo Giuseppe Cignetti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. Torre Gennaro è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1957

Il Ministro GUI

(5050)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1957.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 176 del 19 aprile 1957, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte un rappresentante del settore dei trasporti, particolarmente importante nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone, con voto deliberativo, oltre ai sei membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, anche un membro scelto nel settore dei trasporti.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(4995)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1957.

Modifica dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, approvato con decreto in data 27 settembre 1928, modificato con i decreti in data 7 novembre 1937, 1° febbraio 1947, 9 marzo 1949, 31 marzo 1952 e 2 aprile 1957;

Vista la deliberazione, in data 6 marzo 1957, del Consiglio di amministrazione della predetta Federazione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 2 dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, è modificato come segue:

« La Federazione ha lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona delle singole Casse federate; di coordinare la loro azione e di assisterle in tutte le loro contingenze.

La Federazione provvede alla nomina di membri dei Consigli di amministrazione di Istituti federati, quando ciò sia ad essa demandato dalle loro disposizioni statutarie ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1957

Il Ministro: MEDICI

(5048)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1957.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, approvato con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1951;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1951, con il quale i signori conte dott. Orazio Anguissola Scotti e dott. ing. Giovanni Marchesi vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Francesco Massari è nominato presidente e il dott. ing. Giovanni Marchesi è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1957

Il Ministro: MEDICI

(5049)

DECRETO PREFETTIZIO 19 agosto 1957.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1957-59.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1953, con il quale furono nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1954-56;

Considerata la necessità di procedere alla rinnovazione del Consiglio medesimo per il triennio 1957-59;

Viste le designazioni avanzate dagli enti interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1007;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1049;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Per il triennio 1957-59 il Consiglio provinciale di sanità di Potenza è così composto:

1) Prefetto, presidente;

2) Di Pietro dott. Modestino, medico chirurgo, componente;

3) Perfetti dott. Bernardo, esperto in pediatria, componente;

4) Leggieri dott. Vincenzo, medico chirurgo, componente;

5) Luna avv. Luigi, esperto in materia amministrativa, componente;

6) Labella prof. Matteo, esperto in scienze agrarie, componente;

7) medico provinciale, componente;

8) veterinario provinciale, componente;

9) Petruccelli dott. Alberto, componente;

10) Presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo, componente;

11) ingegnere capo del Genio civile, componente.

12) ufficiale sanitario del capoluogo, componente;

13) presidente dell'Ordine dei medici della Provincia, componente;

14) presidente dell'Ordine dei veterinari della Provincia, componente;

15) presidente dell'Ordine dei farmacisti della Provincia, componente;

16) presidente del Collegio delle ostetriche della Provincia, componente;

17) presidente del Collegio provinciale delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici di infanzia, componente;

18) Napoli dott.ssa Dora maritata Troiano, rappresentante dell'Ordine dei chimici della Provincia, componente;

19) Montesano ing. Vittorio Mario, rappresentante dell'Ordine degli ingegneri della Provincia, componente.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dottor Rocco Rescigno, consigliere di Prefettura.

Potenza, addì 19 agosto 1957

Il Prefetto: ZAPPIA

(5013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia alla pernice rossa nella provincia di Imperia

Fino a nuova disposizione è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia alla pernice rossa in tutto il territorio della provincia di Imperia.

(4930)

Divieto di caccia e di cattura dello scoiattolo nella provincia di Pavia

Fino al 31 dicembre 1959 è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la cattura dello scoiattolo in tutto il territorio della provincia di Pavia.

(4931)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cherasco, Isola Cascina Catalino (Cuneo)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 30 marzo 1951, 20 luglio 1952, 31 maggio 1954 e 13 luglio 1956, nella zona di Cherasco, Isola Cascina Catalino (Cuneo), dell'estensione di ettari 3 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 marzo 1951, viene prorogato fino al 30 giugno 1959.

(4934)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Montalto di Castro, località Sant'Agostino Vecchio (Viterbo).

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 14 settembre 1956, nella zona di Montalto di Castro, località Sant'Agostino Vecchio (Viterbo), della estensione di ettari 527, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(4874)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 28 agosto 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	—	624,75	624,90	624,75	624,80	624,77	624,85	624,85	624,80
$ Can.	658,75	—	658,25	655,25	655,25	659 —	654,50	658,80	658,50	658,75
Fr. Sv. lib.	145,81	—	145,80	145,82	145,80	145,75	145,80	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	89,85	—	89,84	89,84	89,80	89,85	89,84	89,85	89,85	89,85
Kr. N.	86,96	—	86,98	87 —	87,05	86,95	87 —	86,97	86,97	86,95
Kr. Sv.	120,20	—	120,22	120,23	120,25	120,15	120,185	120,16	120,16	120,15
Fol.	163,25	—	163,23	163,28	163,29	163,25	163,27	163,25	163,25	163,25
Fr. B.	12,48	—	12,46	12,455	12,4575	12,45	12,455	12,473	12,47	12,465
Fr. Fr.	148,82	—	148,80	148,85	148,82	148,83	148,83	148,82	148,83	148,80
Fr. Sv. acc.	142,86	—	142,82	142,85	142,82	142,85	142,85	142,84	142,82	142,80
Lst.	1737 —	—	1737,25	1737,125	1736,75	1737 —	1737,25	1737 —	1737 —	1737 —
Dm. occ.	148,80	—	148,84	148,84	148,815	148,80	148,84	148,82	148,83	148,80
Scell. Aust.	24,04	—	24,0425	24,0425	24,04	24,05	24,045	24,041	24,04	24,045

Media dei titoli del 28 agosto 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	63,075
Id. 3,50 % 1902	56,25
Id. 5 % 1935	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	78,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,025
Id. 5 % 1936	95,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	81 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	80 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1957

1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	654,875
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	89,84
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	120,207
1 Fiorino olandese	163,275
1 Franco belga	12,455
100 Franchi francesi	148,84
1 Franco svizzero acc.	142,85
1 Lira sterlina	1737,187
1 Marco germanico	148,84
1 Scellino austriaco	24,044

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a tredici posti di vice assistenti sanitarie in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1683, che istituì i ruoli delle assistenti sanitarie;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1486, concernente l'approvazione del regolamento sulle norme ed i programmi degli esami di concorso delle assistenti sanitarie visitatrici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tredici posti di vice assistenti sanitarie in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, nonchè diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidate, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, e i 45 per le mutilate ed invalide di guerra e per coloro alle quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile dei ruoli ordinari e di quelli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale;

c) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica

L'Amministrazione si riserva di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera f).

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito nel successivo art. 5.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'Alto Commissario.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, Segretariato generale Divisione personale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Le candidate che abbiano superato il 32° anno di età dovranno specificatamente indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione di tale limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

5) i titoli di studio;

6) il domicilio o il recapito;

7) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

8) se siano dipendenti da Amministrazione dello Stato, specificando la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

9) di non essere incorse in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto tale invito, la documentazione prescritta, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto dell'Alto Commissario previo accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100. Le candidate che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100. da un medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica:

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) originale o copia autenticata da notaio del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice.

I documenti specificati alle lettere b), c), d) ed e), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invio di cui al precedente primo comma.

Le aspiranti che appartengano alle carriere civili dello Stato produrranno solo i documenti specificati alle lettere *e*), *f*) e *g*), nonchè una copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalle disposizoni vigenti.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda.

Art. 7.

Gli esami constano di prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte sono due:

1) l'assistenza sanitaria e sociale;

2) le malattie infettive acute e le malattie sociali; le malattie del lavoro e le tossicosi.

La prova orale comprende:

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale; legislazione sanitaria;

3) nozioni di statistica demografica e sanitaria.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

1) da un ispettore generale medico, presidente;

2) da un funzionario di carriera direttiva amministrativa, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

3) da un ispettore generale medico o da un medico provinciale capo;

4) da un libero docente di igiene presso le Università;

5) da un rappresentante delle assistenti sanitarie visitatrici nella persona di una direttrice di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario di carriera direttiva amministrativa di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe od equiparata, in servizio presso l'Alto Commisariato per l'igiene e la sanità pubblica esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, in relazione al disposto dell'art. 376 dello stesso decreto, le norme del capitolo stesso del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1486, in quanto applicabili.

Alle candidate sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le concorrenti dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.

Sono ammesse alle prove orali le candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Non potranno essere dichiarate vincitrici del concorso le concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sei decimi nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno assunte in qualità di vice assistenti sanitarie in prova nel ruolo di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina a vice assistenti sanitarie, se ritenute idonee dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, l'Alto Commissario dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice assistente sanitaria in prova saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1957

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1957
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 76

Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

All'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) nata a (prov. di .) il residente in chiede di essere ammessa al concorso per esame a tredici posti di vice assistente sanitaria in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento dei limiti).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice in data presso la Scuola nonchè il diploma di istituto di istruzione di 2° grado e precisamente (specificare il titolo) presso la Scuola . di essere cittadina italiana e di essere iscritta alle liste elettorali del Comune di (oppure, se di età inferiore ai 21 anni di non essere incorsa in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici).

La sottoscritta dichiara, inoltre, di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne).

La sottoscritta dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stata dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente del Ministero in qualità di in servizio a presso . . ovvero di essere stata dipendente del Ministero in qualità di e di aver lasciato il servizio il ma non per provvedimento di destituzione o dispensa dall'impiego).

La sottoscritta dichiara infine di essere disposta a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . addì . .

(Firma) . . .

NB. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5036)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduta la legge 10 aprile 1954, n. 164, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 1° marzo 1957, n. 89, che autorizza il Ministro per la pubblica istruzione a bandire un concorso speciale per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari i quali, avendo prestato sei anni di servizio di ruolo, abbiano esercitato, ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, alla data del 30 settembre 1956, l'incarico effettivo di direttore didattico, con qualifica di « ottimo » o di « distinto », per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi, e per almeno due se si tratta di ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra.

Per partecipare al predetto concorso speciale gli insegnanti elementari dovranno essere altresì forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi istituti di magistero, ovvero di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al provveditore agli studi dal quale dipendono come insegnanti, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta bollata da L. 200, firmata dall'aspirante di proprio pugno e diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare), nella quale debbono essere indicati il cognome, il nome ed il recapito dell'aspirante, e dovrà essere dichiarato che l'aspirante stesso, in caso di nomina, accetterà qualsiasi sede.

Gli aspiranti debbono inoltre dichiarare nella domanda, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso dei requisiti (titolo di studio, servizio di ruolo di insegnante elementare, incarico direttivo) stabiliti per l'ammissione al presente concorso, di cui al precedente art. 1;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove l'aspirante è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero vistata dal direttore didattico alle cui dipendenze l'aspirante stesso presta servizio in qualità di insegnante elementare.

Unitamente alla domanda di ammissione dovranno essere presentati tutti i titoli di merito valutabili (titolo di studio col relativo voto, o di cultura, titoli di servizio con le relative qualifiche distinte anno per anno, benemerenze scolastiche o di guerra), e tutti gli altri titoli che il candidato crederà opportuno esibire ai fini del concorso, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare), entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine (per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero il detto limite è elevato a sessanta giorni), ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si precisano, a tal fine le categorie previste dall'art. 5 suindicato:

1) insigniti di medaglia al valore militare; 2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) mutilati ed invalidi per servizio; 5) orfani di guerra; 6) orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) orfani dei caduti per servizio; 8) feriti in combattimento; 9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa; 10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi; 11) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 12) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 13) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio; 14) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; 15) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra; 16) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio; 17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 19) coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; *b*) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; *c*) dall'età.

Art. 4.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare)

nel termine di trenta giorni (sessanta giorni per i concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero), che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante, e la sua idoneità fisica al servizio. Nel caso che l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante;

b) titolo di studio, di cui al precedente art. 1, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, dell'intera carriera scolastica, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi.

Art. 5.

Tutti i documenti, oltre che essere rilasciati in carta da bollo, debbono essere debitamente legalizzati.

Per i documenti rilasciati a Roma dal sindaco o dal cancelliere del Tribunale, o dal segretario della Procura della Repubblica, o da notai del distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Art. 6.

Le domande che perverranno al provveditore agli studi oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 2, non saranno prese in considerazione.

La data di presentazione delle domande si accerta dal bollo di arrivo del provveditore agli studi. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzioni di titoli o pubblicazioni.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione.

Art. 7.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 2, il provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare) le domande ed i titoli, unitamente ad una relazione per ogni concorrente, nella quale, esposti i precedenti di servizio con le relative qualifiche anno per anno del concorrente medesimo, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali di lui, sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla di lui idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 8.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredati dalla relazione di cui al precedente art. 7. Essi, peraltro, hanno facoltà di presentare domanda e titoli entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 9.

Gli esami del concorso constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di legislazione sull'istruzione elementare, e di un colloquio il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sei ore. Il tema relativo sarà stabilito dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Il Ministero della pubblica istruzione determinerà i giorni dello svolgimento di tale prova, che avrà luogo in Roma.

Il programma per il colloquio, redatto in conformità del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432, è specificato in calce al presente bando. Il colloquio stesso avrà luogo in Roma.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte si applicano le norme degli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, appositamente richiamate dall'art. 55 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sui servizi dell'istruzione elementare e dagli articoli 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

E' ammesso alla prova orale l'aspirante che ha conseguito nella prova scritta la votazione non inferiore a 7/10.

Non è approvato l'aspirante che non ha ottenuto almeno sei decimi nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun aspirante nella prova scritta, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

Gli aspiranti che risultino vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria ed entro i limiti dei posti fissati, sono nominati direttori didattici in prova e collocati nei ruoli dei direttori didattici.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la nomina nel ruolo direttivo, ai posti da essi occupati quali insegnanti elementari sarà provveduto con supplenze.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto sarà corrisposto lo stipendio relativo al coefficiente 402, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità di direzione di cui all'art. 18 dello stesso decreto, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 269. — Missori

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

Pedagogia e filosofia Didattica

1. La persona umana. Concetto dello sviluppo dell'uomo considerato come unità psicofisica, con particolare riguardo al fanciullo ed ai problemi dell'insegnamento. Finalità, leggi, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola e i suoi rapporti con la famiglia, la società, la Nazione, lo Stato, la Chiesa.

2. Principali dottrine filosofiche e pedagogiche in Italia e all'estero, dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento pedagogico e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, veduto attraverso l'opera dei più importanti pedagogisti ed educatori, con speciale riferimento alla educazione infantile, e a quella per minorati fisici, sensoriali, psichici, ecc.

3. Vita scolastica: i problemi del governo e della disciplina. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche. Unità e specificazioni delle discipline scolastiche. Metodologia particolare delle discipline stesse I programmi di insegnamento del 1888, 1905, 1923, 1934, 1945. I programmi in vigore (1955) e i problemi in essi impostati. I cicli didattici.

4. Sicura conoscenza di due opere moderne di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero: entrambe a scelta del candidato, fra le seguenti:

Comenio: *Didactica magna;* Locke: *Pensieri sull'educazione;* Rousseau *L'Emilio;* Necker de Saussure: *L'educazione progressiva;* Kant *Pedagogia;* Pestalozzi *Leonardo e Geltrude, Il Canto del Cigno;* Froebel: *L'educazione dell'uomo;* Herbart: *Pedagogia generale;* Lambruschini *Dell'educazione, dell'istruzione;* Capponi *Frammenti sull'educazione;* Tommaseo: *Dell'educazione;* Rosmini *L'Unità dell'Educazione;* Spencer: *L'Educazione fisica intellettuale e morale;* Gabelli *L'Istruzione in Italia; Il metodo d'insegnamento nelle scuole elementari;* Ardigò: *Scienza dell'Educazione;* Vidari *Elementi di pedagogia;* Gentile: *Sommario della pedagogia;* Hessen *I fondamenti della pedagogia come filosofia applicata;* Ferriere: *Scuola attiva;*

LOMBARDO RADICE: *una delle opere;* DEWEY: *Scuola e società;* MONTESSORI: *Una delle opere;* KERSCHENSTEINER: *Il concetto del lavoro;* DON BOSCO: *Il metodo educativo.*

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione. Concetto di legge e di regolamento.

b) Amministrazione governativa centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato. Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza.

c) Amministrazione governativa locale e amministrazione autarchica locale. Enti pubblici; controllo dello Stato su di essi.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1859 al 1957.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico ed amministrativo della scuola elementare. Scuole materne. Scuole all'estero.

d) Stato giuridico ed economico dei maestri.

e) Edilizia scolastica, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, alunni, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico.

g) Assistenza magistrale. Pensioni dei maestri.

h) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula. Arredamento.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia; organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione ed al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare (orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.).

f) Educazione fisica, ginnastica, giuochi, sport.

Il Ministro: ROSSI

(5002)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per il reclutamento di sessanta tenenti medici in servizio permanente effettivo indetto con decreto Ministeriale 6 febbraio 1956.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1956, registro n. 95, foglio n. 73;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1956, registro n. 27, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di sessanta tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali medici, in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1957, registro n. 9, foglio n. 58, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1957, concernente delega di firma al Sottosegretario di Stato per la difesa senatore prof. Giacinto Bosco;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario ruolo ufficiali medici, indetto con decreto Ministeriale 6 febbraio 1956, citato nelle premesse:

1. Laviano Francesco, nato il 30 aprile 1926 punti 26,974
2. Ritelli Dino, nato il 28 febbraio 1926 » 26,324
3. Chiarugi Corrado, nato il 9 novembre 1927 » 25,974
4. Berretti Mario, nato il 28 luglio 1928 » 25,600
5. Tripodi Cutrì Giuseppe, nato il 30 aprile 1929 » 25,473
6. Ciabatti Lucio, nato il 25 dicembre 1929 » 25,366
7. Colletti Pellegrino, nato il 12 marzo 1924 » 25,274
8. Bondì Pasquale, nato il 23 marzo 1929 » 25,194
9. Risaliti Gualberto, nato l'8 novembre 1929 » 25,157
10. Salvati Franco, nato il 15 febbraio 1930 » 25,043
11. Urciuolo Ottavio, nato l'8 maggio 1930 » 25,042
12. Meligrana Francesco, nato il 31 marzo 1929 » 24,887
13. Ruggiero Giuseppe, nato il 29 maggio 1929 » 24,695
14. Pusino Guido, nato il 5 febbraio 1930 » 24,675
15. Tarantini Pasquale, nato il 1° giugno 1929 » 24,650
16. Prencipe Leonardo, nato il 9 agosto 1929 » 24,648
17. Alonci Francesco, nato il 18 dicembre 1929 » 24,558
18. Caldarella Eugenio, nato il 10 settembre 1928 » 24,513
19. De Bellis Domenico, nato il 2 gennaio 1930 » 24,454
20. Bruni Giuseppe, nato il 29 settembre 1927 » 24,383
21. d'Autilia Giuseppe, nato il 12 novembre 1924 » 24,336
22. D'Aloya Vincenzo, nato il 19 marzo 1931 » 24,290
23. Fina Gaetano, nato il 23 ottobre 1927 » 24.276
24. Pasquino Armando, nato il 7 ottobre 1927 » 24,157
25. Fornabaio Domenico, nato il 9 febbraio 1928 » 24,090
26. Graziadei Giuseppe, nato il 16 luglio 1928 » 24,080
27. Centore Nicola, nato il 27 marzo 1930, orfano di guerra » 24,063
28. Maritano Franco, nato il 29 maggio 1931 » 24,000
29. Bendini Nazzareno, nato il 21 settembre 1928 » 23,958
30. Ordine Filippo, nato il 23 agosto 1926 » 23,950
31. Ricupero Salvatore, nato il 9 dicembre 1927 » 23,933
32. Vitale Antonio, nato il 15 marzo 1930 » 23,895
33. Coletta Vincenzo, nato il 23 gennaio 1928 » 23,881
34. D'Anieri Danilo, nato l'11 aprile 1929 » 23,822
35. Plescia Michele, nato il 10 maggio 1927 » 23,799
36. Di Paolo Andrea, nato il 7 febbraio 1927 » 23,780
37. Garelli Rodolfo, nato il 27 giugno 1931 » 23,689
38. Resta Marco, nato il 10 febbraio 1928 » 23,664
39. Truncali Michele, nato il 27 marzo 1927 » 23,623
40. Contino Arturo, nato il 23 novembre 1928 » 23,606
41. Mazzola Antonio, nato il 16 gennaio 1926 » 23,533
42. Pignato Salvatore, nato il 24 luglio 1930 » 23,527
43. Privitelli Giuseppe, nato il 14 marzo 1931 » 23,455
44. Lo Faso Serradifalco Angelo Domenico nato il 26 gennaio 1930 » 23,447
45. Olivieri Eraclio, nato il 1° novembre 1924 » 23.430
46. Merello Gio Batta, nato il 5 agosto 1927 » 23,316
47. Lazzari Gianfranco, nato il 28 novembre 1928 » 23,305
48. Petronelli Roberto, nato il 12 novembre 1927 » 23,290
49. Guastadisegni Gaetano, nato il 30 dicembre 1928 . . » 23,190
50. Alberti Lorenzo, nato l'8 aprile 1928 . . » 23,185
51. Ridolfi Eligio, nato il 5 maggio 1930 . » 23,129
52. Pontillo Mario, nato il 18 marzo 1927 . » 23,118
53. Giardullo Elio, nato il 22 agosto 1926 » 23,077
54. Taglialatela Giuseppe, nato il 28 agosto 1930 » 23,076
55. De Robertis Giuseppe, nato il 19 giugno 1925 » 23,027
56. Fantini Gian Carlo, nato il 4 agosto 1926 » 23,016
57. Verme Giorgio, nato il 10 aprile 1931 . » 23,006
58. Stanco Alvaro, nato il 16 agosto 1927 . » 22,980
59. Cammarota Vincenzo, nato il 2 aprile 1929 » 22,921
60. Rinaldi Aldo, nato il 31 luglio 1927 » 22,885
61. Cazzato Andrea, nato il 27 novembre 1927 » 22,866
62. Lena Giovanni, nato il 7 giugno 1931 » 22,842
63. Palma Giuseppe, nato l'8 gennaio 1928 . » 22,810
64. D'Uva Carmelo, nato il 20 marzo 1927 . » 22,618
65. D'Ambrosio Marino, nato il 12 ottobre 1927, profugo giuliano . . . . . . » 22,420

66. Della Fazia Bruno, nato il 17 novembre 1929 punti 22,398
67. Cannavina Carlo, nato il 17 maggio 1929 » 22,322
68. Natoli Tindaro Enzo, nato il 28 agosto 1925 » 22,283
69. Scaringi Giovanni, nato il 13 febbraio 1929 » 22,258
70. Longo Francesco, nato il 1° giugno 1926 » 22,243
71. Mezio Antonino, nato il 7 ottobre 1925 » 22,183
72. Dainelli Corrado, nato il 5 aprile 1927 » 22,133
73. Peluso Francesco Paolo, nato il 22 giugno 1930 » 22,039
74. Trotta Ennio, nato il 30 agosto 1928 » 22,008
75. Mazzoli Romano, nato il 25 aprile 1929, orfano caduto civile fatti bellici » 22,003
76. Massarotti Francesco, nato il 7 novembre 1927 » 21,946
77. Buscaino Salvatore, nato il 6 agosto 1924 » 21,841
78. Palmiotto Angelo, nato il 22 ottobre 1928 » 21,810
79. Bray Elio, nato il 28 giugno 1928 » 21,586
80. De Pasquale Filippo, nato l'11 aprile 1926 » 21,577
81. Ciccarelli Mariano, nato il 14 settembre 1928 » 21,472
82. Tudisco Bruno, nato il 1° ottobre 1928 » 21,346
83. Tenio Enrico, nato il 29 maggio 1929 » 21,123

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria, ed osservate le norme relative ai benefici previsti per gli ex combattenti ed assimilati, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti sessanta candidati

1. Laviano Francesco
2. Ritelli Dino
3. Chiarugi Corrado
4. Berretti Mario
5. Tripodi Cutrì Giuseppe
6. Ciabatti Lucio
7. Colletti Pellegrino
8. Bondì Pasquale
9. Risaliti Gualberto
10. Salvati Franco
11. Urciuolo Ottavio
12. Meligrana Francesco
13. Ruggiero Giuseppe
14. Pusino Guido
15. Tarantini Pasquale
16. Prencipe Leonardo
17. Alonci Francesco
18. Caldarella Eugenio
19. De Bellis Domenico
20. Bruni Giuseppe
21. d'Autilia Giuseppe
22. D'Aloya Vincenzo
23. Fina Gaetano
24. Pasquino Armando
25. Fornabaio Domenico
26. Graziadei Giuseppe
27. Centore Nicola
28. Maritano Franco
29. Bendini Nazzareno
30. Ordine Filippo
31. Ricupero Salvatore
32. Vitale Antonio
33. Coletta Vincenzo
34. D'Anieri Danilo
35. Plescia Michele
36. Di Paolo Andrea
37. Garelli Rodolfo
38. Resta Marco
39. Truncali Michele
40. Contino Arturo
41. Mazzola Antonio
42. Pignato Salvatore
43. Privitelli Giuseppe
44. Lo Faso Serradifalco Angelo Domenico
45. Olivieri Eraclio
46. Merello Gio Batta
47. Lazzari Gianfranco
48. Petronelli Roberto
49. Guastadisegni Gaetano
50. Alberti Lorenzo
51. Ridolfi Eligio
52. Pontilio Mario
53. Giardullo Elio
54. Taglialatela Giuseppe
55. De Robertis Giuseppe
56. Fantini Gian Carlo
57. Verme Giorgio
58. Stanco Alvaro
59. D'Ambrosio Marino, profugo giuliano
60. Mazzoli Romano, orfano caduto civile fatti bellici

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 21 giugno 1957

p. Il Ministro della difesa BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1957
Registro n. 34, foglio n. 72

(5052)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 3402, in data 20 gennaio 1957, col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Troiano dott. Raffaele punti 48,775 su 100
2. Marseglia dott Pasquale » 47,933 »
3. Izzo dott Mario » 45,082 »
4. Maiellaro dott. Raffaele » 44,818 »
5. Celozzi dott Matteo » 44,695 »
6. Protano dott. Michele » 44,411 »
7. Sperandeo dott. Felice » 43,200 »
8. Finizio dott. Nicola » 41,700 »
9. Basile dott Giuseppe » 41,550 »
10. De Matteis dott. Nicola » 41,548 »
11. Roio dott. Vincenzo » 41,216 »
12. Colucci dott Andrea Mario » 40,526 »
13. Russo dott. Salvatore » 40,350 »
14. Lacerenza dott. Gennaro » 40,127 »
15. Russo dott. Edmondo » 40,126 »
16. Di Lella dott. Roberto » 40 — »
17. Tozzi dott. Bruno » 40 — »
18. Mininno dott. Andrea » 39,675 »
19. Longo dott. Nicola » 38,300 »
20. Colafelice dott Nicola » 38,253 »
21. Rinaldi dott. Antonio » 37,366 »
22. Formoso dott Gerardo » 37,015 »
23. Caprara dott. Ernesto » 36,050 »
24. Nazzaro dott. Michele » 35,216 »

Foggia, addì 5 agosto 1957

p. Il prefetto: PANDOZY

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Viste le domande dei concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza:

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per le sedi di condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Troiano dott. Raffaele: Trinitapoli;
2) Marseglia dott Pasquale: Castelluccio Valmaggiore;
3) Izzo dott. Mario: Alberona.

Foggia, addì 5 agosto 1957

p. Il prefetto: PANDOZY

(4985)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.